



COMUNE DI LENTINI
Provincia di Siracusa
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. 23.02.2015, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/00)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. 23.02.2015, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/00)
N. 10 DEL 23.07.2020

Oggetto: DINIEGO AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DEL CREDITO DI CUI ALL'ISTANZA PROT. N. 18709 DEL 09.09.2015 (pratica O.S.L. n. 76).

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 17.00 e segg., nei locali dell'Ente si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata, con D.P.R del 21.05.2015 su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000, con l'intervento dei signori:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
PETROLO dott.ssa CARMELA	P	
D'ARRIGO dott. ALBERTO	P	
TROVATO dott. GIOVANNI	P	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

con la Deliberazione Consiliare n. 1 del 16.1.2015, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di LENTINI;

con Decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 2015 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;

in data 9 giugno 2015 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00 e del D.P.R. n. 378/93, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato entro cinque giorni dalla notifica del decreto di nomina e precisamente il 11 /06/2015;

Considerato che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'articolo 254 comma 2 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, l'Organo Straordinario di Liquidazione, entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, ha dato notizia dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Lentini alla data del 31.12.2013, mediante avviso, anche a mezzo stampa, invitando chiunque ritenesse di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni, la domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza del debito;

Dato atto che il predetto termine, in scadenza al 16.08.2015, con la Deliberazione di questo O.S.L. n. 2 del 07.08.2015 è stato prorogato di ulteriori trenta giorni ai sensi dell'art. 254 comma 2 del T.U.EE.LL., fino al 15.09.2015;

Premesso che:

- con la Deliberazione n. 8 del 27.11.2015 questo O.S.L. ha proposto al Comune di Lentini l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del T.U.EE.LL., per l'importo complessivo stimato dei debiti censiti richiedendo alla Giunta Municipale il provvedimento di adesione con l'impegno di mettere a disposizione della gestione liquidatoria le risorse finanziarie necessarie alla copertura di almeno il 40 - 60 % del fabbisogno finanziario complessivo necessario alla liquidazione della massa passiva;

- la Giunta Municipale del Comune di Lentini, con la Deliberazione n. 147 del 29.12.2015, ha aderito alla proposta di adozione delle modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, di cui alla deliberazione dell'O.S.L. n.08 del 27.11.2015;

Premesso che:

con la Deliberazione n. 3 del 06.06.2017 questo O.S.L. ha adottato "Criteri e norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267";

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva proposta dal dott. Giuseppe Battiato, Coordinatore del Settore Finanziario del Comune di Milazzo e acquisita al protocollo generale del Comune di Lentini in data 09.09.2015 al n. 18709 (pratica O.S.L. n. 76) avente a oggetto il presunto credito vantato nei confronti dello stesso Comune di Lentini per la somma di euro 21.445,71, in dipendenza della "Attività svolta n.q. di C.T.P. dell'Ente nella procedura esecutiva De Geronimo C/Comune di Lentini (REG. PROC. ES. n. 101/2010);

Atteso che:

- una prima scheda per accertamento debito ed attestazione ex art. 254, co.4 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata sottoscritta dal Coordinatore dell'Avvocatura Comunale in data 22.12.2015 e fa riferimento alla relazione ivi allegata;

- tale relazione fa rilevare che l'Amministrazione Comunale con Deliberazione G.M. n. 53/2014 ha nominato CTP il Dott. Battiato e che:

1) le somme per il pagamento della parcella non risultano impegnate;

2) l'interessato non ha presentato alcun preventivo di massima, né è stato concordato il compenso;

3) i parametri per la liquidazione sono quelli previsti dall'art. 21 del D.M. 140/2012 che stabilisce: "Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione. e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili", utilizzati dal richiedente;

4) (ai fini del valore della perizia) la sentenza da eseguire determinava per indennità di occupazione ed espropriazione la somma di Euro 2.465.048, 78 oltre accessori, mentre quella complessiva determinata dal CTU ammonta a Euro 4.169.399,66;

senza alcuna conclusione in merito sussistenza del debito, all'ammissibilità dello stesso alla massa passiva del dissesto e senza verificarne l'ammontare;

- con nota prot. n. 25755 del 10.11.2016, il Coordinatore del I Settore si limita a riferire che l'istanza presentata dal dott. Battiato era stata già oggetto di attestazione da parte del Coordinatore dell'Avvocatura Comunale;

- una seconda scheda per accertamento debito ed attestazione ex art. 254, co.4 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata sottoscritta dal Coordinatore del I Settore in data 13.10.2017;

- nella nota di accompagnamento a questa seconda scheda di attestazione, il Coordinatore del I Settore, Sig.ra Anna Ippolito, afferma che "L'attività del consulente tecnico di parte non può considerarsi facente parte dei compiti d'Ufficio in quanto consiste in attività processuale difensiva relativa agli aspetti tecnici della causa" e che l'incarico affidato dalla Giunta Municipale con Deliberazione n. 53 del 15.04.2014 si ritiene rientri nella fattispecie della collaborazione autonoma occasionale in quanto autorizzata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;

- una terza scheda per accertamento debito ed attestazione ex art. 254, co.4 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata sottoscritta dallo stesso Coordinatore del I Settore in data 30.01.2018;

- tale attestazione conclude per la non ammissibilità del presunto credito alla massa passiva del dissesto. Nella nota di trasmissione prot. n. 136/pers. del 30.01.2018 si legge "si trasmette in allegato la nuova "Scheda per accertamento debito e attestazione ex art. 254 c. 4 D.Lgs. 267/2000 modificata rispetto alla precedente - già trasmessa - in quanto da un maggiore approfondimento della fattispecie, si ritiene non spetti alcun compenso per le funzioni di CTP svolte in funzione della nomina effettuata dalla Giunta Municipale. Da ricerche effettuate in atti d'ufficio risulta che il Comune di Lentini, da almeno 12 anni - per prassi - procede alla nomina di CTP dipendenti comunali "ratione officii". soprattutto tecnici, senza corrispondere alcun compenso."

Vista l'istruttoria di cui alla "Scheda per accertamento debito e attestazione ex art. 254 c. 4 D.Lgs.", sottoscritta dal Coordinatore del I Settore e trasmessa all'O.S.L. in uno alla nota prot. n. 136/Pers del 30.01.2018, dalla quale si evince che nessun compenso spetta al dipendente Coordinatore di Settore, titolare di posizione organizzativa, per lo svolgimento delle funzioni di Consulente Tecnico di Parte per l'Ente datore di lavoro.

Considerato che

- ad analoghe conclusioni perviene lo stesso Coordinatore del I Settore nella nota prot. n. 18397 del 02.10.2018 nella quale, pure, sottolinea la posizione espressa dall'A.RA.N. in senso negativo in diversi orientamenti applicativi (es. RAL 1965, RAL 627), richiamando le norme contrattuali in materia di onnicomprensività nella retribuzione di posizione di ogni trattamento accessorio, come anche l'univoco comportamento dell'Ente che non ha corrisposto alcun compenso ai propri tecnici per lo svolgimento delle funzioni di Consulente Tecnico di Parte in giudizio;
- con la citata nota prot. n. 18397 del 02.10.2018 il Coordinatore del I settore trasmette una quarta scheda per accertamento debito ed attestazione ex art. 254, co.4 del D.Lgs. n. 267/2000 sottoscritta in data 01.10.2018;
- tale ultima attestazione conclude per la non ammissibilità del presunto credito alla massa passiva del dissesto anche in ragione della competenza temporale dell'O.S.L.;

Visto il preavviso di diniego di ammissione alla massa passiva di cui alla nota prot. n. 9353 del 14.05.2019, motivato con espresso richiamo al contenuto della scheda per accertamento del debito;

Preso atto delle osservazioni al preavviso di diniego formulate con nota inoltrata via P.E.C. in data 24.05.2019 e acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 29.05.2019 al n. 10902, con la quale il dott. G. Battiato fa rilevare:

- a. l'esistenza agli atti dell'O.S.L. una precedente scheda per accertamento debito ed attestazione ex art. 254, co.4 del D.Lgs. n. 267/2000 redatta dal Coordinatore del I settore in data 13/10/2017 nella quale viene specificato che: "l'attività del consulente tecnico di parte, come delineato negli artt.61, 62, 87 e 194 del c.p.c. non può considerarsi facente parte dei compiti d'ufficio in quanto consiste in attività processuale difensiva relativa agli aspetti tecnici della causa";
- b. che tale posizione sarebbe conforme all'orientamento applicativo espresso dall'Aran RAL 636 del 05/06/2011 relativo all'autorizzazione ex art.53 del D.Lgs.165/2001 e allo svolgimento di attività processuale difensiva al di fuori degli orari di lavoro;
- c. che solo con successiva scheda per accertamento del debito il Coordinatore del I Settore si sarebbe espresso in senso opposto, peraltro riportando in modo non veritiero, un "univoco comportamento dell'ente che non ha mai corrisposto alcun compenso ai propri tecnici per lo svolgimento di funzioni di CTP in giudizio;
- d. che un altro credito (istanza prot.19037 del 14-09-2015) di un dipendente comunale, per lo svolgimento di eguali funzioni di C.T.P., sarebbe stato ammesso alla massa passiva

Ritenuto in merito che:

- per quanto riguarda i punti sopra riportati alle lettere a. e c. il Coordinatore del I Settore ha avuto modo di modificare l'attestazione in ragione di un più approfondito esame;
- per quanto riguarda il punto sopra riportato alla lettera b. si fa rilevare che l'orientamento applicativo espresso dall'Aran RAL 636 del 05/06/2011 si riferisce a tutt'altra fattispecie;
- per quanto riguarda il punto sopra riportato alla lettera d. si fa rilevare che l'istanza citata attiene a tutt'altra fattispecie (onorari e competenze professionali spettanti all'Avvocatura comunale) che nulla ha a che vedere con l'incarico di C.T.P. conferito al dott. Battiato;

Richiamato l'orientamento applicativo RAL_1887 espresso dall'A.RA.N. in data 18.11.2016 che ribadisce la posizione più volta espressa dalla medesima Agenzia in merito alla possibilità di riconoscere un compenso aggiuntivo ad un lavoratore che già percepisce la retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa. In proposito, l'A.RA.N. ricorda che l'art.10 CCNL del 31.3.1999 ha chiaramente affermato che la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale incaricato delle posizioni organizzative assorbe e ricomprende ogni trattamento accessorio, con le sole eccezioni previste dai C.C.N.L.;

Richiamato in proposito anche il parere n. 35 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per il Veneto in data 20 giugno 2008 che in proposito richiama il principio costituzionale dell'autosufficienza dell'apparato burocratico in virtù del quale le pubbliche amministrazioni si avvalgono prioritariamente delle proprie strutture organizzative e, "Pertanto, la presenza di professionalità interne in grado di assolvere al compito inibisce la possibilità di un ricorso ad apporti esterni e, per quanto attiene al caso specifico, rende doveroso il conferimento dell'incarico di CTP al dirigente a conoscenza dei fatti di causa, salvo il limite dell'impossibilità oggettiva di utilizzazione."

Il medesimo parere sottolinea che per l'incarico di Consulente Tecnico di Parte vige "il regime di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale destinato a remunerare, oltre che tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in virtù del T.U. sul pubblico impiego, nonché gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio e su designazione discrezionale dell'Amministrazione, gli incarichi "comunque conferiti" dall'Amministrazione di appartenenza."

Visto il D.P.R. 24 agosto 1993 n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

all'unanimità dei presenti, per le motivazioni in premessa

DELIBERA

di **NON AMMETTERE** alla massa passiva della procedura di liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Lentini il presunto credito di cui all'istanza proposta dal dott. Giuseppe Battiato e acquisita al protocollo generale del Comune di Lentini in data 09.09.2015 al n. 18709 (pratica O.S.L. n. 76);


di **DISPORRE** che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex articolo 4 comma 6 del D.P.R. 24.08.1993 n. 378, venga pubblicata ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 44/91, a cura dell'ufficio pubblicazioni del Comune di Lentini all'Albo pretorio on-line del Comune, e sull'apposita sezione dell'home page del sito internet istituzionale del Comune, dedicata a tutti gli atti ed avvisi dell'O.S.L.;


di **DISPORRE** la comunicazione dell'adozione della presente deliberazione all'interessato;


di **DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Dott.ssa Carmela Petrolo


Dott. Alberto D'Arrigo


Dr. Giovanni Trovato



La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio al n. 958

dal 24 LUG, 2020 al - 8 AGO, 2020 per 15 giorni consecutivi.

Lentini, li _____

Il Resp. Albo Pretorio On Line

IL Segretario Generale
Dott.ssa M.C. Floresta
